

/

UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
CICLO DI SEMINARI DI DEONTOLOGIA
PADOVA 21 NOVEMBRE 2024

Compensi e gestione del denaro dei clienti

„L'avvocato e il denaro del cliente: tra il dovere di consegnare e il diritto di compensare“

Relatore: Avv. Guido Bonomo
Presidente CDD di Trento

// Art. 30 CDF – Gestione di denaro altrui

1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

III Art. 31 CDF – Compensazione

1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
 - a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
 - b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
 - c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

IV Art. 30 – Gestione di denaro altrui

- 1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
- 2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
- 3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
- 4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenersi.
- 5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Art. 31 – Compensazione

- 1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
- 2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
- 3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
 - a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
 - b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
 - c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
- 4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

V

Le due norme hanno formulazioni a volte ridondanti/ripetitive e, in alcuni casi, sembrano occuparsi di oggetti in parte coincidenti

...il denaro ricevuto nell'interesse della parte assistita (art. 30, c. 1)

...le somme ricevute per conto della parte assistita (art. 30, c. 2)

...le somme riscosse per conto della parte assistita (art. 31, c. 1)

...le somme riscosse da chiunque ricevute (art. 31, c. 2)

...l'avvocato non deve trattenere ... le somme (art. 30, c. 2)

...l'avvocato deve mettere a disposizione ...le somme (art. 31, c. 1)

VI

Nell'art. 30, si disciplina il comportamento dell'avvocato con riguardo:

al denaro ricevuto dalla parte assistita

al denaro ricevuto da terzi

al denaro ricevuto nell'interesse della parte assistita

elencazione che potenzialmente contempla tutte le ipotesi in cui un avvocato si trova in possesso di denaro altrui *al solo fine di sancire il dovere di operare con diligenza.*

VII

Lo stesso art. 30, al secondo comma, si occupa di una categoria particolare delle somme di denaro elencate al primo comma e cioè delle

- *le somme ricevute per conto della parte assistita* – che costituiscano una sottocategoria di “*il denaro ricevuto nell’interesse della parte assistita*” giacché *nell’interesse* non significa propriamente *spettante* (ci possono essere infatti somme ricevute dall’avvocato da parte di un genitore per effettuare bonifici/pagamenti o determinati acquisti a favore di figli o parenti e si tratta di somme che non sono propriamente «spettanti»).

Qui si parla invece di somme “ricevute per conto della parte assistita” cioè spettanti alla parte assistita e tali somme,

ecco il precetto,

non devono essere trattenute oltre il tempo strettamente necessario.

VIII

Quindi i denari che spettano al cliente di cui l'avvocato entri in possesso per qualsiasi ragione non devono essere trattenuti cioè devono versati/consegnati senza indugio al cliente.

IX

Questa norma è ribadita e **nell'art. 31** dove si prescrive che le somme riscosse per conto della parte assistita (locuzione coincidente con quella dell'art. 30: *“le somme ricevute per conto della parte assistita”*) devono essere messe immediatamente a disposizione della parte assistita.

Sussiste quindi equiparazione sostanziale tra le somme riscosse (art. 31) e quelle ricevute per conto *della parte assistita (art. 30) le quali tutte devono essere messe a disposizione della parte assistita (I comma dell'art. 31)*.

X

A sua volta la locuzione «*Mettere a disposizione*» di cui all'art. 31 coincide con quella: non poter trattenere oltre il tempo strettamente necessario di cui all'art. 30.

La differenza tra le somme dell'art. 30 – cioè le somme ricevute – e le somme dell'art. 31 – cioè le somme riscosse – risiede nel fatto che, a mio avviso, l'attività di riscossione presuppone un mandato in tal senso che può non esserci nell'ambito di un'attività di gestione del denaro quale quello dell'art. 30.

In conclusione, un dovere di consegnare il denaro ricevuto o riscosso per conto del cliente senza alcun indugio contemplato dall'art. 30 e quale premessa dell'art. 31 che propriamente si occupa della compensazione tra gli obblighi dell'avvocato di versare al cliente quanto ricevuto per suo conto (e cioè i crediti del cliente) e gli obblighi del cliente di versare all'avvocato il rimborso per le anticipazioni ed il compenso dovuto (cioè i crediti dell'avvocato).

XI

L'art. 31, prevede:

a) al secondo comma, che l'avvocato abbia il diritto di trattenere, a titolo di rimborso, quanto egli abbia anticipato nell'interesse del cliente, anche se si tratta di somme pagate al cliente non a titolo di rimborso spese legali ma, direi, a qualsiasi titolo; così infatti deve essere interpretata la locuzione delle «somme da chiunque ricevute»;

b) al terzo comma, che l'avvocato abbia altresì diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso quando non abbia ricevuto il compenso da parte del cliente e si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di «compenso» a carico della controparte e quindi, più propriamente, di una somma che la controparte ha pagato in quanto obbligata a rimborsare la parte vittoriosa di quanto liquidato a titolo di spese legali;

a e b: si tratta di una compensazione legale tra l'obbligo dell'avvocato di consegnare quanto incassato al cliente e l'obbligo del cliente di rimborsare l'avvocato delle anticipazioni che abbia sostenuto e di pagargli il compenso;

c: alla lettera a) del terzo comma, che l'avvocato abbia diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; si tratta evidentemente di un'ipotesi di compensazione volontaria.

XII

L'elencazione tassativa dei casi in cui l'avvocato, anche senza il consenso del cliente, è autorizzato a trattenere i denari del cliente (in caso si tratti di rimborso di anticipazioni ovvero di pagamento di spese legali a favore di un cliente che nulla – o soltanto parzialmente – abbia ancora versato al suo avvocato a titolo di compenso) porta a concludere che, in caso di mancata accettazione da parte del cliente, al di fuori delle due ipotesi di legge, la compensazione che pure potrebbe essere invocata ai sensi dell'art. 1243 c.c. (compensazione legale tra due debiti che abbiano ad oggetto somme ugualmente liquide ed esigibili) non può operare dato il divieto di cui all'art. 1246 n. 5 C.D.F. che appunto dispone che la compensazione non si verifica – pur ricorrendone in astratto i presupposti di legge - quando vi sia un divieto stabilito dalla legge.

XIII

Quanto ai rapporti tra l'ipotesi di violazione dell'art. 31 ed il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p. «*Chiunque, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito ...*»), rapporti di cui il CNF si è dovuto occupare quando l'avvocato che sia stato incolpato della violazione dell'art. 31 abbia invocato a sua discolpa l'intervenuta assoluzione del reato di appropriazione indebita, la circostanza che non ricorra alcuna ipotesi di appropriazione indebita non esclude affatto che l'avvocato si sia reso colpevole di compensazione non consentita dall'ordinamento deontologico forense, dato che ove pure, in ipotesi, l'imputato sia stato assolto per difetto dell'elemento soggettivo, potrebbe comunque avere violato la norma deontologica.

Per converso, il reato di appropriazione indebita può costituire anche violazione degli art. 30 e 31 C.D.F, sia con riguardo alle somme comunque incassate/ricevute per conto del cliente, sia con riguardo a quella parte delle stesse somme che l'avvocato riteneva gli fossero dovute a titolo di compenso per l'attività svolta.

XIV

L'avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Allorio, rel. Gaziano\), sentenza n. 35 del 25 febbraio 2020](#)

Viola gli artt. 40 e 41 del Codice Deontologico previgente e 27 e 30 del Codice Deontologico Forense, l'avvocato che omette di fornire informazioni sullo stato e sull'esito dell'incarico, in particolare, sulla gestione delle somme affidategli e fatte transitare sul proprio conto corrente; inoltre omette di restituire al cliente, anche dopo formale richiesta, di un nuovo difensore di questi, l'importo di € (superiore a 10.000,00) residuo a sue mani, affermando di imputarlo a proprio compenso.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Panni), decisione n. 19 del 15 aprile 2019

Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

XV

Viola l'art. 30 CDF (gestione denaro altrui) l'avvocato che trattiene somme erogate dalla compagnia assicurativa destinate ai propri assistiti, e l'art. 27 CDF per non avere riferito ai propri assistiti lo svolgimento della pratica ed in particolare sulle proposte risarcitorie formulate dalla compagnia assicurativa.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Chierici, rel. di Francia), decisione n. 87 del 9 novembre 2018

Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE ANNI

Atteso che, ai sensi dell'art. 41, canone I, c.d.f. (ora art. 30 ncdf), l'infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l'intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l'illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che – come nella specie – abbia ommesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Mascherin, rel. Calabrò\), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14](#)

L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale (art. 30 ncdf, già art. 41 codice previgente), sicché integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che trattenga per sé il denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni uno*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Salazar, rel. Allorio\), sentenza del 19 marzo 2018, n. 4](#)

Viola gli artt. 10 e 30, commi 1 e 2, CDF l'avvocato che non gestisce con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita per averlo trattenuto per oltre un anno senza il consenso del cliente, essendogli stato revocato il mandato.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Chierici, rel. Bertani), decisione n. 24 del 12 marzo 2018

Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO MESI

XVII

A) viola i doveri di diligenza (art. 8 CDF 1991), di corretto adempimento del mandato (art. 38 CDF 1997) e di informazione (art. 40 CDF 1997), l'avvocato che omette di presenziare all'udienza di discussione della causa affidatagli, di informare il cliente dell'esito della controversia, suggerendogli poi di non ritirare una notifica a lui inoltrata personalmente, così esponendolo a subire gli atti esecutivi conseguenti al passaggio in giudicato della sentenza; infine, di essersi poi reso irreperibile, in tale modo pregiudicando gli interessi del cliente.

B) viola i doveri di adempimento del mandato professionale ricevuto (art. 26 CDF), l'avvocato che, avendo ricevuto mandato di presentare istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. di un pignoramento, depositava solo parte (un quinto) della somma consegnatagli a tale fine dal cliente, insufficiente per l'accoglimento dell'istanza, e per non aver provveduto alla notifica della medesima ai creditori nei termini prescritti, così determinandone il rigetto, con conseguente pregiudizio per il cliente;

C) viola l'art. 30 CDF l'avvocato che trattiene parte della somma consegnatagli dal cliente, anziché versarla in Cancelleria all'atto della presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pagliarani), decisione n. 23 del 22 gennaio 2018

Sanzione: RADIAZIONE

XVIII

Viola gli artt. 5 comma 1 (dovere di probità), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 41 CD previgente (artt. 9, 12 e 30 CDF) l'avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand'anche a preteso titolo di rimborso spese.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gonelli), decisione n. 56 del 23 ottobre 2017

Sanzione: SOSPENSIONE DI DICHIOTTO MESI

XIX

Incorre in violazione deontologica l'avvocato che trattenga la somma inviata da controparte soccombente in un giudizio promosso dal cliente senza che ne ricorrano le condizioni previste all'art. 41 CD previgente (ora, art. 30 CDF), quanto meno per la somma capitale liquidata a favore del cliente ed, inoltre, viola l'art. 44 CD previgente (ora, art. 31 CDF), compensando in modo improprio e senza il consenso della parte assistita somme ricevute dalla stessa con somme liquidate in sentenza a carico della controparte.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Sandri), decisione n. 50 del 27 settembre 2017

Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

XX

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf, già 44 codice previgente), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l'ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all'esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale. L'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l'eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli\), sentenza n. 121 del 13 giugno 2023](#)

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022.

L'appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell'individuazione del dies a quo prescrizione, si protraggono nel tempo fino alla messa a disposizione del cliente delle somme spettanti o qualora si verifichi una interversione nel possesso delle stesse. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo. In particolare, la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Rubino\), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022](#)

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022.

XXII

Ai fini dell'individuazione del dies a quo prescrizione, l'illecito disciplinare di cui all'art. 31 cdf, corrispondente alla fattispecie delittuosa "parallela" dell'appropriazione indebita (che costituisce reato istantaneo), ha natura permanente, trattandosi di condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, rispetto alla quale la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Manzon\), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022](#)

XXIII

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. L'operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, che non opera in presenza di un divieto stabilito dalla legge (art. 1246, n. 5, c.c.). Ma in ogni caso, quand'anche operasse, l'istituto della compensazione non potrebbe mai escludere l'illecito disciplinare, giacché la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell'operato dell'avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Corona, rel. Corona\), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022](#)

XXIV

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (IN SINTESI)

Regolato dagli artt. 50 – 62 L.P.F. e dal Regolamento 21 febbraio 2014 n. 2 del Consiglio Nazionale Forense
ed eventualmente

Il procedimento prevede

- una fase istruttoria preliminare *presidenziale*
ed eventualmente
- una fase istruttoria preliminare avanti il Consigliere Istruttore
ed eventualmente
- una fase dibattimentale che termina con la decisione

XXV

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (IN SINTESI)

Fase istruttoria preliminare *presidenziale*

Acquisita la notizia di illecito disciplinare – possono essere valutate anche le denunce anonime – il COA ne dà informazione all'iscritto invitandolo a presentare la sue deduzioni entro 20 giorni e trasmette gli atti al CDD unitamente ad una scheda riassuntiva degli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto. Il Presidente del CDD o un suo delegato può chiedere al CDD, in seduta plenaria e con l'astensione dei Consiglieri appartenenti al medesimo Ordine dell'incolpato, l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito ovvero per intervenuta prescrizione.

Il Presidente, in caso di violazione lieve e scusabile, può proporre all'assemblea l'applicazione del richiamo verbale.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (IN SINTESI)

Fase istruttoria preliminare avanti il Consigliere Istruttore (e deliberazione della Sezione competente)

Qualora non si ritenga di concludere il procedimento con l'archiviazione o con il richiamo verbale, il Presidente assegna il fascicolo alla Sezione nell'ambito della quale il Consigliere Istruttore deve completare l'attività istruttoria. Ne viene dato subito notizia all'incolpato, con l'invito a formulare osservazioni e deduzioni entro il termine di 30 giorni.

Il Consigliere Istruttore può comunque assumere in autonomia informazioni e dichiarazioni da persone informate sui fatti, acquisire atti ed invitare l'iscritto a rendere la dichiarazione con l'assistenza del proprio difensore.

Conclusa la fase istruttoria, il Consigliere Istruttore:

- può proporre alla Sezione designato il richiamo verbale, in caso di infrazione lieve e scusabile;
- in alternativa, propone alla Sezione l'archiviazione o l'approvazione del capo di incolpazione.

La Sezione, sostituito il Consigliere Istruttore con il primo dei Membri supplenti, delibera l'archiviazione o l'approvazione del capo di incolpazione.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (IN SINTESI)

Fase istruttoria preliminare avanti il Consigliere Istruttore (e deliberazione della Sezione competente)

Qualora la Sezione approvi il capo di incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato, al COA e al P.M. presso il Tribunale ove ha sede il CDD e lo avvisa che ha facoltà di accedere all'intero fascicolo presso il CDD, di depositare memorie e documenti e di comparire avanti il Consigliere Istruttore per essere sentito ed esporre le proprie difese.

In questo caso, il Consigliere Istruttore che non aveva partecipato alla votazione sull'approvazione del capo di incolpazione, riprende l'attività istruttoria, raccogliendo le dichiarazioni dell'incolpato.

All'esito, sia nel caso in cui l'incolpato si sia avvalso del diritto di essere sentito e di depositare memorie, sia nel caso in cui nulla sia stato depositato, il Consigliere Istruttore può chiedere alla Sezione l'archiviazione ovvero la citazione a giudizio dell'incolpato.

La relativa decisione è presa dalla Sezione competente nella stessa formazione che ha deliberato l'approvazione del capo di incolpazione (e cioè senza il Consigliere Istruttore che ha seguito l'istruttoria preliminare).

XXVIII

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (IN SINTESI)

Fase istruttoria preliminare avanti il Consigliere Istruttore (e deliberazione della Sezione competente)

Quando venga deliberata la citazione a giudizio, il Presidente del CDD fissa la data del dibattimento avanti la stessa Sezione designata per l'istruttoria e cita a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario o pec l'incolpato a comparire all'udienza dibattimentale, avvisandolo – tra l'altro – che entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di depositare memorie, produrre documenti e chiedere l'ammissione di prova testimoniale, con enunciazione sommaria delle circostanze oggetto di testimonianza.

XXIX

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (IN SINTESI)

Fase dibattimentale/istruttoria

Avanti la Sezione l'incolpato può svolgere la più completa attività difensiva e la Sezione assume le prove, acquisisce di documenti e, dice la legge, *«procede d'ufficio o su istanza di parte all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti»*.

Sono utilizzabili comunque per la decisione, oltre alle dichiarazioni e ai documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento e gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare nonché i verbali delle dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria purché la persona dalla quale provengono le dichiarazioni sia citato come teste nel dibattimento.

XXX

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (IN SINTESI)

Fase dibattimentale/decisione

Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura dando la parola al Pubblico Ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore.

La decisione viene presa in Camera di Consiglio ed il Presidente dà lettura del dispositivo, indicando il termine per proporre impugnazione. La motivazione deve essere depositata nei 30 giorni successivi. La decisione può consistere nel proscioglimento dell'incolpato, con il richiamo verbale dell'incolpato ovvero in una condanna con l'irrogazione di una tra le seguenti sanzioni disciplinari:

Avvertimento

Censura

Sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni

Radiazione

XXXI

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (IN SINTESI)

L'impugnazione

La decisione del CDD può essere impugnata con ricorso avanti il CNF nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Possono proporre ricorso, oltre all'incolpato, il COA di appartenenza, il Procuratore della Repubblica nonché il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello.

La decisione del CDD diviene definitiva decorsi i termini per l'impugnazione, quindi la proposizione del ricorso sospende l'esecutività della decisione del CDD.

LE DIFESE DELL'AVVOCATO «SEGNALATO» E POI EVENTUALMENTE «INCOLPATO»

1. Il COA – ricevuta denuncia/esposto o comunque acquisita la notizia di illecito disciplinare – ne dà notizia all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni entro 20 giorni (art. 11 Reg.) – *dovrebbe trattarsi di una memoria rivolta al Presidente che decide allo stato degli atti*
2. Il Consigliere Istruttore nominato, quando comunica all'iscritto l'avvio della fase istruttoria – art. 10 Reg. – lo invita a formulare le proprie osservazioni/deduzioni/produzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 15 Reg.) – *dovrebbe trattarsi di una memoria eventualmente di indirizzo verso determinate indagini*
3. Quando la Sezione approva il capo di incolpazione, avvisa l'incolpato che ha facoltà di depositare memorie e documenti e di essere sentito dal Consigliere Istruttore (art. 17 Reg.) – *dovrebbe trattarsi di una memoria che riguardi specificatamente il capo o i capi di incolpazione*